

Sentenza n. 483/2020 pubbl. il 08/09/2020

RG n. 2465/2015

Repert. n. 913/2020 del 09/09/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Flaminia D'Angelo, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente

S E N T E N Z A

da allegarsi – ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. – al verbale dell'udienza del 08.09.2020, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2465 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliate in VIA SEMPIONE, 14 VARESE presso lo studio dell'avv. RICCARDI RICCARDO ROLANDO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti

- ATTORE -

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. (già **ACCEDO S.p.A.** e ancor prima **INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.**) elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO 43 MILANO presso lo studio dell'Avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e difende giusta procura in atti

- CONVENUTO -

OGGETTO: azione ripetizione indebita – contratto di finanziamento con cessione del quinto e con delegazione di pagamento.

CONCLUSIONI: All'udienza del 08.09.2020 le parti procedevano alla discussione della causa e concludevano come da verbale e rispettivi atti difensivi.

Considerazioni in fatto e diritto

Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi all'istituto Tribunale INTESA SAN PAOLO PERSONAL FINANCE SPA (ora INTESA SANPAOLO S.P.A.) al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Accertare e dichiarare che i contratti di finanziamento sottoscritti tra il sig. Bruno Simeoni e Idea Finanziaria in data 14.03.2007 hanno finalità di finanziamento del ricorrente quale consumatore e come tali soggetti alla disciplina ex L. 108/1996; - accertare e dichiarare altresì che ai medesimi contratti sono applicati interessi in violazione del disposto di cui all'art. 2 co. IV L. 108/1996 così come modificata ex d.l. 70/2011, a causa degli oneri assicurativi, di mediazione ed amministrativi effettivamente applicati; - Per l'effetto accertare come nessun interesse fosse dovuto dal [redacted] ex art. 1815 c.c. trattandosi di usurarietà non sopravvenuta; Condannare quindi la INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE ora ACCEDO S.p.A. alla rifusione di € 17.212,82 a titolo di rimborso dell'indebita percezione oltre ad ogni ulteriore somma percepita dal deposito del ricorso alla sentenza, ovvero nella maggior somma che sarà ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali tempo per tempo dovuti; - Condannare la resistente ex art. 96 co III c.p.c."*

A sostegno della propria domanda, esponeva:

- che in data 14.03.2007 stipulava con IDEA FINANZIARIA SPA due contratti di finanziamento (pratica n. 28759) da rimborsarsi con cessione di quota della retribuzione ex dpr 180/50 e n. 895/50 (doc. 1);
- che il suddetto finanziamento doveva, quindi, essere rimborsato in n. 120 rate mediante cessione complessiva di crediti lavorativi (doc. 3);

- che il contratto di finanziamento veniva ceduto nel lato attivo a NEOS FINANCE, che subentrava all'istituto erogante;
- che al contratto era stato applicato un TEG superiore al tasso usura;
- che la Banca veniva posta in mora con pec del 20.03.2015 (doc. 6);
- che il resistente replicava che i tassi applicati erano inferiori a quelli soglia antiusura fissato al 16,39% (doc. 7);
- che anche la domanda di mediazione aveva esito negativo in quanto parte resistente dichiarava di non volere partecipare;
- che ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario si dovevano considerare tutti gli oneri che il contraente sopporta in connessione con l'erogazione del credito con la conseguenza che il tasso applicato ai due rapporti di mutuo era superiore a quello del 18% (modelli di elaborazione del piano di ammortamento sub. doc. 15, 16 e 17);
- che, pertanto, essendo stati pattuiti tassi usurari il mutuo doveva essere considerato gratuito ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c.;
- che la mancata adesione al tentativo di conciliazione fondava, altresì, la condanna di parte resistente ex art. 96 co. 3 c.p.c.

Si costituiva parte resistente contestando tutto quanto *ex adverso* affermato ed, in particolare, evidenziando:

- che la ricostruzione del fatto operata da parte attrice era errata in quanto i contratti di finanziamento sottoscritti erano da rimborsare: a) il n. 28759 con "cessione del quinto" della retribuzione mensile e b) n. 28760 "mediante delegazione di pagamento";
- che la ricostruzione dei tassi operata da parte ricorrente era errata in quanto presupponeva la sommatoria del tasso ordinario, del tasso di mora e degli oneri di incasso;

- che non era stato adempiuto l'onere della prova da parte del SIMEONI mancando in atti i decreti ministeriali che fissano i tassi nonché l'indicazione dei tempi, dei modi e della misura di superamento del tasso soglia;
- che, invece, al momento della pattuizione degli interessi (14.03.2007-primmo trimestre), il tasso soglia usura del contratto n. 28759 era al 16,39% a fronte di un TEG al 13,92 % mentre quello del contratto n. 28760 era di 19,32% a fronte di TEG pattuito al 13,92%;
- che per procedere al calcolo del TEG bisognava attenersi alle Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006 escludendo la possibilità di sommare gli interessi corrispettivi e di mora così come di includere nel calcolo gli oneri assicurativi;
- che, infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti escludevano dal computo gli oneri legati ad assicurazioni obbligatoriamente richieste per legge;
- che, quanto detto, escludeva conseguenzialmente la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Concludeva per il rigetto delle domande e per la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. del

Il Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, alla prima udienza disponeva il mutamento del rito in rito ordinario.

La causa veniva, quindi, trattata con lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 cpc, al termine del quale il nuovo Giudice, allora assegnatario del fascicolo, disponeva la consulenza tecnica d'ufficio con il seguente quesito *"Dica il Consulente Tecnico d'Ufficio, acquisita la documentazione presente agli atti del giudizio, predisponga una relazione scritta attenendosi ai criteri di seguito indicati: - prenda in considerazione esclusivamente i rapporti di finanziamento indicati in atto di citazione e la documentazione bancaria agli atti; - predisponga un prospetto analitico, per ciascun rapporto, recante, in successione cronologica, il Tasso Annuo Nominale (TAN), il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) ed il Tasso Effettivo Globale (TEG); - accerti l'eventuale superamento del "tasso-soglia" per*

effetto della variazione delle condizioni applicate nel corso del rapporto: al proposito, la verifica del superamento del tasso-soglia dovrà essere operata considerando distintamente i singoli trimestri ed il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia dovrà essere maggiorato secondo i criteri indicati nell'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 (successivamente modificati dall'art. 8 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70): il calcolo non dovrà tenere conto della commissione di massimo scoperto, espunta per l'invalidità della relativa clausola dettata da diverse ragioni e pertanto irrilevante ai fini dell'accertamento dell'usura sopravvenuta: in caso di superamento del tasso-soglia, prospetti due ipotesi di calcolo: la prima, procedendo all'eliminazione degli interessi in ogni trimestre in cui risulti esservi stato il superamento del tasso-soglia (e, quindi, anche per effetto della mera variazione del tasso-soglia); nella seconda, procedendo alla sola riduzione degli interessi entro il limite del tasso soglia, ove superato: - determini, alla luce dei criteri sopra esposti, il saldo dei rapporti oggetto del giudizio, effettuando, ove indicato, conteggi alternativi ed esponendo in apposite tabelle di sintesi i risultati ottenuti".

All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Chiamata all'udienza del 05.06.2018, questo Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, a fronte dell'istanza di riconvocazione del CTU, sollevata da parte attrice, disponeva un'integrazione peritale chiedendo al CTU di prendere "in considerazione nel calcolo dell'usura dei tassi anche le polizze assicurative sottoscritte dall'attore".

All'esito questo Giudice formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c. che non veniva accettata da parte attrice evidenziando come la giurisprudenza della Corte di Cassazione fosse nel frattempo mutata; la causa veniva, quindi, rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.

Sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, all'esito della discussione orale, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza facente parte integrante del verbale di udienza.

*

La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni che seguono.

Parte attrice si duole che i contratti di finanziamento stipulati in data 14.03.2007 presentino un TEG superiore al tasso soglia usura vigente e, pertanto, chiede che, previa declaratoria di nullità dei suddetti tassi, il mutuo venga considerato a titolo gratuito ai sensi dell'art. 1815 co. II cpc.

Ora, da quanto affermato da parte attrice nell'atto introduttivo, l'usurarietà dei tassi si dovrebbe dedurre dalla sommatoria *"del tasso ordinario, del tasso di interesse di mora e degli oneri di incasso"* e di ogni altro onere connesso al finanziamento; in particolare, secondo parte attrice andrebbero ricompresi nel calcolo anche i costi di assicurazione obbligatoriamente sottoscritta dal SIMEONI contestualmente ai contratti di finanziamento.

Anzitutto, quanto alla sommatoria tra i tassi, l'assunto non può essere condiviso.

È, infatti, errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) poiché essi, per la struttura stessa del contratto di finanziamento, non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.

Gli interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante, si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), mentre gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale, si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

Il tasso di mora sostituisce, così, *in toto* il tasso corrispettivo nel momento in cui matura in capo al mutuatario l'obbligazione restitutoria: il tasso di mora si applica solo dopo il suddetto momento e il tasso nominale si applica solo prima. Gli stessi non possono mai sovrapporsi e rappresentano due costi del prestito monetario nettamente distinti, aventi diverso oggetto, diversa causa e diverso periodo applicativo. Come tali, detti costi non possono essere sommati tra di loro, al fine di raffrontare con il TEG il risultato di tale indebita somma; piuttosto, gli stessi vanno confrontati con il parametro di usurarietà separatamente gli uni dagli altri.

In sostanza ai fini del calcolo del TEG rispetto al TSU, devono essere presi in considerazione quelle prestazioni di natura corrispettiva (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse) legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale ma non anche quelle prestazioni riconducibili alla *mora debendi*.

Soccorre tale impostazione anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha recentemente affermato che *"gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed*

interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni" (Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n.17447).

Trovano, quindi, condivisione le conclusioni del CTU nominato - che per logicità e coerenza e chiarezza espositiva vengono, quindi, accolte interamente non essendo emerse ragioni per discostarsene - il quale, in applicazione dei principi poc'anzi espressi, **ha affermato che, nel raffronto dei singoli tassi con il TSU, tale valore non viene giammai superato** (pag. 11 e 14 consulenza tecnica in atti).

Nulla provano, invece, gli elaborati prodotti sub. doc. 15, 16 e 17 da parte attrice che costituiscono una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico (priva, pertanto) di autonomo valore probatorio nonché redatta in applicazione di criteri non condivisibili in quanto non conformi a quelli indicati della giurisprudenza sinora citata.

Ciò chiarito, parte attrice ha contestato al CTU di non avere preso in considerazione ai fini del calcolo del TEG il costo dell'assicurazione collegata ai contratti di finanziamento.

A tale fine questo Giudice ha assegnato al CTU nominato un quesito integrativo al fine di valutare se, computando nel tasso anche le spese assicurative, il TSU fosse effettivamente superato; il consulente ha, quindi, **concluso che vi fosse usurarietà del finanziamento nella sola ipotesi in cui, ai fini del calcolo del TEG, fossero incluse le spese assicurative.**

In particolare, l'integrazione peritale redatta dal CTU ha evidenziato che: il tasso soglia di riferimento per la categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" era, per il contratto n. 28759, pari al 16,395% mentre il TAEG era pari al 18,609%, considerando i costi assicurativi ed al 13,90%, senza considerarli; per il contratto n. 28760 il tasso soglia di

riferimento era pari al 16,395%, il TAEG, invece, pari al 22,123%, considerando i costi assicurativi ed al 13,90%, senza considerarli.

Occorre, dunque, chiarire se nella fattispecie in esame, e cioè in un'ipotesi di finanziamento con cessione del quinto e di delegazione di pagamento sottoscritta nella vigenza delle Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006 (applicabili a tutti i rapporti sorti sino al 31.12.2009), le spese assicurative debbano essere validamente considerate ai fini del calcolo del TEG.

Orbene, nella prassi giurisprudenziale passata, facendo proprio leva sul contenuto delle Istruzioni della Banca d'Italia poc'anzi indicate (ed infatti, le Istruzioni del 2009 indicano tra gli importi da computare anche quelli delle spese assicurative purché connessi col finanziamento – doc. 18 fascicolo convenuto) era emerso l'impostazione che riteneva rilevanti le spese per le assicurazioni o garanzie intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, disoccupazione o altre cause di inadempienza del debitore **ma ciò solo se imposte dal creditore e sempre che non derivassero dall'adempimento ad obblighi di legge**. Tale impostazione portava, quindi, ad escludere dal computo del TEG, nei contratti di finanziamento con cessione del quinto o delegazione di pagamento, il costo della polizza assicurativa in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore in quanto derivanti "dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge" (Istruzioni Banca d'Italia del febbraio 2006, par. C4, punto 6 – doc. 19 fascicolo convenuto).

Si riteneva, infatti, che tali spese non rappresentassero una remunerazione per il finanziatore e non potessero essere ricomprese nei c.d. costi del finanziamento in senso stretto, tra i quali andavano, invece, ricomprese le spese assicurative collegate all'erogazione del finanziamento non imposte dalla legge (così, Trib. Torino sentenza 28.5.2015 n. 3944; Tribunale Belluno, 20/03/2020, n.88)

Tuttavia, tale impostazione è stata confutata dalla Suprema Corte con sentenza n. 8806/2017 - confermata da Cassazione civile sez. I, 24/09/2018 n.22458 e, da ultimo, da Cassazione civile sez. II, 20/08/2020 n.17466 - tutte relative a contratti conclusi sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della Banca di Italia.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha evidenziato che *"ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiare anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito"*.

D'altra parte, *"anche sotto la vigenza del quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis (v. sub 2.5. e 2.6.), la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG. 2.11. Si deve infatti rimarcare che la deroga (sulla quale fonda la sua doglianza la ricorrente) prevista al detto paragrafo C4. non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale"* (così, Cassazione civile sez. I, 24/09/2018 n. 22458)

Ai fini della valutazione meramente remunerativa di tali polizze, la Cassazione ha poi aggiunto che *"la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo"* (Cass Sez. 1, n. 8806, 05/04/2017,) anche in virtù del fatto che la

funzione dell'assicurazione obbligatoriamente prevista dal D.P.R. n. 180 del 1950, art. 54, è proprio quella *"di garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario"* (Cassazione civile sez. II, 20/08/2020 n.17466).

Alla luce di quanto sopra richiamato deve, quindi, includersi nel costo del finanziamento rilevante ai fini del calcolo dell'usuraietà altresì il costo dei c.d. oneri assicurativi in quanto inscindibilmente connessi al credito mutuato e non privi di aspetti di remuneratività nell'operazione concessiva del credito stesso, pertanto non irrilevante ai sensi dell'art. 644 c.p.; d'altra parte, chiarisce sempre la Corte di Cassazione, *"le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto al fine di accertare l'usuraietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 c.p."* (Cassazione civile sez. II, 20/08/2020 n.17466).

Dalla documentazione in atti, è emerso che l'attore ha sottoscritto, contestualmente alla stipula dei contratti di finanziamento ed in favore dell'istituto mutuante-cessionario (quindi a garanzia del rimborso del mutuo), due polizze assicurative per rischio vita e rischio impiego versandone il relativo premio complessivo di Euro 2.186,49 (per il contratto n. 28759) e euro 3.465,62 (per il contratto n. 28760). Nel medesimo contratto di finanziamento stipulato tra le parti, la società mutuante, data l'obbligatorietà della polizza assicurativa, imponeva, inoltre, alla mutuataria di contrarre in proprio favore la predetta polizza caricandone l'intero importo direttamente alla parte mutuataria che, pertanto, ne corrispondeva la somma anticipatamente insieme alle altre voci di spesa presenti nel contratto di cessione del quinto e con delegazione di pagamento (vedasi l'art. 8 delle Condizioni contrattuali dei contratti di finanziamento).

Parte convenuta, da parte sua, non ha offerto alcun elemento a prova contraria circa il collegamento tra l'assicurazione stipulata e l'erogazione del credito.

Sulla base di tali coordinate ritiene il Tribunale che il tasso di interesse dei rapporti debba essere calcolato tenendo conto anche dei costi relativi all'assicurazione; pertanto, devono essere presi a riferimento i calcoli effettuati in sede di integrazione dal CTU che ha concluso in ordine al superamento del TSU in entrambi i rapporti. Ed infatti, il tasso soglia di cui al decreto ministeriale pubblicato sul Gazzetta Ufficiale era pari: a) al 16,395%, per il primo rapporto (tasso medio I trimestre 2007 10,93%, aumentato della metà e quindi della percentuale del 5,46% ex art. 2, L. 108/1996 – doc. 7 fascicolo convenuto) a fronte di quello applicato pari al 18,609% e b) al 19,320% per il secondo rapporto (tasso medio I trimestre 2007 12,88%, aumentato della metà e quindi della percentuale del 6,44% ex art. 2, L. 108/1996 – doc. 7 fascicolo convenuto) a fronte di quello applicato pari al 22,123%.

Pertanto, dovendo farsi applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c., a tenore del quale "*Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*", il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante.

La convenuta deve conseguentemente restituire all'attore quanto ricevuto a titolo di interesse e di ogni altro onere connesso all'erogazione (ivi compresa la polizza vita) del credito con esclusione solo delle somme percepite a titolo di rimborso del capitale mutuato.

Al riguardo risulta documentalmente - oltre che essere circostanze pacifiche - che il mutuatario ha sostenuto i seguenti costi connessi all'operazione di finanziamento:

- A) n. 28759: a) Interessi Euro 4.805,45; b) commissioni finanziarie: 2.218,15 c) commissioni accessorie: 4.989,60; d) rimborso spese contrattuali: 250,00 e f) Costi assicurativi: Euro 2.186,51 (docc. 5 e 21 fascicolo convenuto);

B) n. 28760: a) interessi 4.829,45; b) commissioni finanziarie: 2.208,55 c) commissioni accessorie: 4.968,00; d) rimborso spese contrattuali: 250,00 e f) Costi assicurativi: Euro 3.465,62 (doc. 6 fascicolo convenuto);

Pertanto, tenuto conto del principio della gratuità del mutuo e della circostanza che il contratto è stato estinto alla sua naturale scadenza (circostanza confermata anche dal CTU), si deve concludere che il convenuto istituto di credito deve restituire, a titolo di ripetizione di indebito al SIMEONI, la somma di Euro 14.449,69 per il contratto n. 28759 e euro 15.721,62 per il contratto n. 28760 senza che sia necessario riconvocare il CTU per lo svolgimento di tale calcolo.

Sulla somma, come sopra individuata e senza prendere in considerazione il calcolo svolto da parte attrice, debbono riconoscersi i soli interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora avvenuta con PEC ricevuta in data **20.03.2015** (doc. 6 fascicolo attoreo). Ed infatti, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., gli interessi sono dovuti dalla data del pagamento (e non già dalla data della domanda) esclusivamente se l'accipiens sia in mala fede; secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18 novembre 2016, n. 23543), è onere del *solvens* dimostrare la malafede dell'*accipiens* e, nel caso di specie, parte attrice ha omesso qualsivoglia deduzione sul punto.

Le spese di lite vengono interamente compensante ex art. 92 c.p.c. posta la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione dirimente il presente giudizio, specie con riferimento all'epoca di introduzione della presente lite. Per la stessa ragione le spese di CTU vengono integralmente compensate tra le parti.

Infine, per quanto riguarda la responsabilità processuale aggravata eccepita da entrambe le parti, ex art. 96 co. 3 c.p.c., tale particolare condanna *"ha una funzione (quanto meno) sanzionatoria di quelle condotte processuali temerarie che comportano un complessivo pregiudizio alla tempestiva definizione dei procedimenti seriamente instaurati e, in definitiva, un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile.*

Detta condanna è ancorata alla ricorrenza del dolo o della colpa grave della parte soccombente e, rispetto a tali condizioni, chi invochi la condanna ex art. 96 c.p.c. ha l'onere, quantomeno, di allegare argomentazioni a sostegno della richiesta" (Tribunale Milano sez. III, 28/06/2019, n.6387) a prescindere dalla necessità di provare il danno effettivamente patito dalla controparte.

Tali argomentazioni, però, non sono state fornite da alcuna delle parti con la conseguenza che tanto l'attore che il convenuto hanno agito o resistito in giudizio esercitando il proprio legittimo diritto di difesa, tanto più che gli orientamenti giurisprudenziali in materia non erano univoci sussistendo argomenti a favore di entrambe le tesi sostenute dalle parti.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- accoglie la domanda formulata da [redacted] : per l'effetto dichiara la gratuità del finanziamento contro cessione del quinto di quote dello stipendio identificato con il n. 28759 e del finanziamento con delegazione di pagamento identificato con il n. 28760;
- in accoglimento della domanda di ripetizione, condanna INTESA SANPAOLO S.P.A. (già ACCEDO S.p.A., e ancor prima INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE S.p.A.) a pagare, in favore di [redacted] la somma di Euro 30.171,31, oltre gli interessi legali dal 20.03.2015 al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di giudizio così come quelle di CTU.

Della presente sentenza, facente parte integrante del verbale di udienza viene data integrale lettura (in assenza) delle parti.

Così deciso in Varese, 08.09.2020

Il Giudice
Flaminia D'Angelo